

## **FORNITURA PER L'ALLESTIMENTO DELL'ARCHIVIO FILMICO DELLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA PRESSO ARCHIVIO EX PARCHEGGIO GIURIOLO**

*PR FESR 2021-2027*

*Priorità 4*

*Obiettivo specifico 5.1*

*Azione PR FESR 2021-2027 5.1.1*

*CUP: F34H23000520007*

*e*

*PN Metro Plus e città medie sud 2021 - 2027*

*Priorità 7 Rigenerazione Urbana*

*Codice locale progetto BO7.5.1.1.a.2*

*CUP F34H23000520007*

## **DUVRI**

**IL RESPONSABILE DEL PROGETTO**

**Ing. Osvaldo Panaro**

## DEFINIZIONI

**Appalti pubblici di servizi** : appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II (Decreto legislativo n. 36/2023) o contratto misto in cui il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto o in cui i servizi costituiscano l'oggetto principale del contratto (Decreto legislativo n. 36/2023).

**Committente**: il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, ai sensi dell'art.26 cc.3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

**R.U.P.** (Responsabile Unico del Progetto): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto dei servizi, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

**Ditta appaltatrice (appaltatore)** : colui che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio.

**Ditta subappaltatrice (subappaltatore)** : la normativa sugli appalti pubblici non fornisce una definizione precisa di

“contratto di subappalto”, che peraltro si ricava indirettamente solo dall'art. 1656 c.c. Per la verità, neppure il codice civile fornisce una definizione diretta: il richiamato art. 1656 c.c. si limita a prevederne il divieto in mancanza di autorizzazione del committente. In base a detta disposizione normativa, il subappalto può pertanto definirsi come il contratto con il quale l'appaltatore affida ad un terzo l'esecuzione di determinate lavorazioni nell'ambito di un lavoro che l'appaltatore stesso si è impegnato a realizzare nei confronti di un committente.

**General contractor** (gestore del contratto): Il GC è un insieme articolato e complesso di risorse professionali, che si costituisce come interlocutore unico del Committente per realizzare il progetto con qualsiasi mezzo, garantendo qualità, tempi di realizzazione e costi certi.

**Datore di Lavoro** : il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ai sensi dell'art.2 c.1 lett.b), art.18 c.1 ed art.26 cc.1, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

**Rischi generali**: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell'Ente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.

**Rischi da interferenza**: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel D.U.V.R.I. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

**Non conformità**: qualunque deviazione da standard, procedure, regolamenti, performance, ecc. che possono direttamente o indirettamente produrre il mancato soddisfacimento di un requisito.

**Misure di prevenzione e protezione**: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

**Interferenza** : contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il

personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In particolare la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle Imprese Appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti (Determinazione n°3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici).

**Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza** : documento elaborato dal Datore di Lavoro-Committente, previo svolgimento dell'attività di coordinamento e cooperazione con i Datori di Lavoro di tutte le Ditte Appaltatrici, compresi i Subappaltatori, operanti nella stessa sede, contenente l'indicazione delle misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi da interferenza. Tale documento va allegato al contratto e va adeguato in funzione dell'evoluzione dell'appalto (art.26 c.1 lett.b), 2, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008). In particolare nel Duvri non devono essere riportati i rischi specifici propri dell'attività svolta dalle singole Imprese Appaltatrici - in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, tali rischi - ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione oggetto di appalto, ai sensi dell'art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008.

Nell'ambito di applicazione del Decreto legislativo n. 36/2023, l'obbligo di redigere tale documento è in capo al Committente ai sensi dell'art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Si sottolinea che il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, costituendo specifica tecnica ai sensi dell'art. 87 e dell'allegato II.5 del Decreto legislativo n. 36/2023, deve essere messo a disposizione dei Concorrenti per la formulazione dell'offerta.

**Costi della sicurezza** : sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Ditta, definiti "costi della sicurezza ex-lege", quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all'attività della Ditta stessa, che esulano dal Duvri e sono a carico della Ditta stessa, la quale deve specificamente indicarli nell'offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui, rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 e quanto previsto dal Decreto legislativo n. 36/2023.

**Costi della sicurezza da interferenze**: sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti "costi della sicurezza contrattuali", quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all'art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003 (al quale si rimanda) previste nel Duvri per l'eliminazione dei rischi da interferenze, i quali vanno evidenziati nella procedura negoziale tenendoli distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008.

In fase di verifica dell'anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dall'Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

PREMESSA

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) si configura come un documento di regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema della gestione coordinata delle attività appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal personale dell'unità produttiva.

Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti già introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi dall'art.26 del D.Lgs.81/08, fornisce una visione esaustiva e sistematica dell'organizzazione e della gestione, dal punto di vista prevenzionistico, delle attività appaltate a terzi all'interno dell'unità produttiva, configurandosi come un documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici durante l'esecuzione delle attività e, al tempo stesso, un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante nel tempo. L'obiettivo è, infatti, quello di definire e organizzare preventivamente il coordinamento delle attività appaltate a terzi mediante l'identificazione puntuale delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure di prevenzione e protezione, delle procedure e delle azioni di coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o eliminare tali rischi.

Il DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell'esecuzione degli appalti e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse. **Parte integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi alla eliminazione delle interferenze.**

## FINALITÀ

Il DUVRI rappresenta lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva valuta l'esistenza di rischi interferenti e definisce specifiche scelte prevenzionali atte ad eliminare/ridurre gli stessi.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ha lo scopo di:

- valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle diverse attività appaltate e presenti nell'unità produttiva;
- indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi da interferenza;
- indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;
- valutare i costi della sicurezza da interferenza.

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per promuovere:

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26 comma 2 punto "a" del D.Lgs. 81/2008);
- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze fra le attività appaltate a terzi e quelle presenti nell'unità produttiva (art.26 comma 2 punto "b" del D.Lgs.81/2008).

## CAMPO DI APPLICAZIONE

La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05 marzo 2008 ha chiarito che l'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa Determinazione ha chiarito che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti."

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

L'obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis dell'Art.26 del D.Lgs. 81/2008):

- mera fornitura di materiali o attrezzature;
- servizi di natura intellettuale (consulenze, sorveglianza sanitaria, attività informatiche, etc);
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi particolari (riportati nell'Allegato XI del D.Lgs 81/08).

Si evidenzia che, come specificato nella Determinazione – 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", per gli appalti su riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiale e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109";
- Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994,
- n. 109, e successive modificazioni · D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia";
- D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109";
- "Linee Guida Itaca per l'applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 1 marzo 2006;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici;
- DLegge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia),

- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.Lgs 81/2008: Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007)
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008.

## INFORMAZIONI GENERALI

### Luogo di interferenza

La fornitura dei compattabili e il successivo montaggio riguarda alcuni locali ("celle") al piano terra dell'ex Parcheggio Giuriolo, nuova sede degli archivi, uffici e laboratori della Cineteca di Bologna. Le celle che verranno allestite si trovano al piano terra dell'edificio e l'accesso è da via Giuriolo; solo in caso di scarico del materiale, sarebbe possibile l'accesso da via dell'Arcoveggio, attualmente area di cantiere, e quindi andrebbe preventivamente concordato e disciplinato.

Le pareti e il controsoffitto delle celle sono realizzate in pannelli sandwich e di conseguenza è sconsigliabile il fissaggio di compattabili e scaffalature a parete, salvo eventuali verifiche statiche preliminari. I compattabili hanno una linea elettrica dedicata a cui collegarsi.

L'accesso alle celle avviene attraverso porte di ampiezza 180 cm e altezza 205 cm.

## ASSISTENTE TECNICO

L'assistente tecnico, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

coordinamento ed esecuzione diretta degli interventi tecnico manuali di tipo specialistico quali, ad esempio, l'installazione, la conduzione, la riparazione di prodotti e impianti; svolgimento di incarichi legati alla sicurezza dei luoghi e delle persone, in coerenza con il livello dei titoli posseduti ed eventuali percorsi formativi sostenuti; utilizzo e verifica dell'efficienza di attrezzature e apparecchiature di tipo complesso, assicurando, se necessario, la movimentazione di beni e materiali; progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchiature, impianti e macchinari; esecuzione di minimi interventi di manutenzione degli strumenti; esecuzione di controlli, misurazioni, analisi e rilievi relativi agli strumenti in essere; attività di documentazione e di supporto alla rendicontazione dei dati.

## RISCHI DA INTERFERENZA

### Impatti tra autoveicoli o pedoni

Misure da adottare all'interno dell'edificio:

Tutto il personale operante presso la struttura è tenuto:

- a rispettare i divieti e la segnaletica presente.
- a non transitare o sostare dietro autoveicoli in fase di manovra.

Nelle aree esterne, durante la manovra o transito con automezzi è obbligatorio procedere lentamente. In particolare nelle operazioni di retromarcia, in assenza di segnalatore acustico è opportuno segnalare la manovra con il clacson.

Parcheggiare il veicolo in modo che sia ridotto al minimo l'ingombro della via di transito.

In caso di scarsa visibilità accertarsi che l'area sia libera da pedoni anche facendosi aiutare da persona a terra.

Prima delle operazioni di carico/scarico assicurarsi che il veicolo sia a motore spento e con freno a mano inserito.

E' assolutamente vietato stazionare, anche temporaneamente, in prossimità delle uscite dell'area circoscritta o ostruire le stesse con qualsiasi materiale.

Il conferimento di materiali ed attrezzature di lavoro, deve avvenire negli orari ed in prossimità dagli ingressi concordati con il referente dell'appalto.

#### Rischi da deposito di materiali/merci: urti, inciampo, schiacciamenti misure da adottare all'interno dell'edificio

Tutto il personale operante presso la struttura è tenuto a:

- non transitare o sostare in prossimità di materiali depositati.

Qualora sia necessario depositare momentaneamente i carichi all'esterno in apposita area riservata, appoggiarli su superfici piane verificando che gli stessi siano stabili e sicuri in modo che non si verifichi il loro rovesciamento, scivolamento o rotolamento. Qualora siano impilate scatole o pallets l'altezza raggiunta non deve essere eccessiva e comunque tale da non comportare rischi di rovesciamento o caduta.

E' vietato effettuare le operazioni di scarico e carico in prossimità delle uscite non preposte allo scopo. Qualora le suddette operazioni siano già state iniziate devono essere immediatamente sospese e riprese solo dopo aver avuto esplicita autorizzazione da parte del Committente.

#### Rischi da deposito di materiali/merci: urti, inciampo, schiacciamenti Ingombro di percorsi d'esodo e uscite d'emergenza misure da adottare all'interno dell'edificio

Ove necessario per le caratteristiche dei lavori dovranno essere definiti con il referente dell'appaltatore eventuali luoghi di stoccaggio temporaneo di materiali / attrezzature.

Non intralciare con materiali/attrezzature i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono.

Utilizzare esclusivamente i locali messi a disposizione dal Committente destinati al deposito dei materiali.

Segnalare il deposito temporaneo di materiali mediante cartellonistica mobile.

#### Rischi di presenza di personale operante presso la struttura (dipendenti, ditte appaltatrici) nelle aree oggetto del servizio.

#### Misure da adottare all'interno dell'edificio (vista la presenza di personale di Cineteca ed operatori dell'impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione)

Tutto il personale operante presso la struttura è tenuto a

- rispettare le delimitazioni e la segnaletica collocata dall'impresa.
- non utilizzare le attrezzature di proprietà dell'impresa.
- non utilizzare attrezzi o macchinari di proprietà di altre ditte

Il tecnico, laddove le lmanutenzioni oggetto di appalto lo richiedano, provvede a delimitare/confinare le aree di lavoro e a porre specifica segnaletica informando il referente del Committente e fornendogli specifiche informazioni sui rischi introdotti (es. rischio elettrico, sostanzepericolose, ecc.).

E' obbligo del tecnico che esegue il servizio provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti delle lavorazioni e forniture di materiali (es.imballaggi). terminate le operazioni il luogo va lasciato pulito

e in ordine.

Lo smaltimento di residui e/o sostanze pericolose deve avvenire secondo la normativa vigente. L'eventuale conferimento dei rifiuti deve avvenire presso impianti autorizzati.

#### Rischio di mancata conoscenza del piano di emergenza e delle relative procedure di esodo misure da adottare all'interno dell'edificio

Le operazioni in loco devono essere sempre comunicate in anticipo e concordate con il personale preposto al controllo e al monitoraggio, oltre al personale eventualmente presente in caso di lavorazioni in corso sull'edificio.

#### **In caso di lavorazioni edili il PSC dell'appalto dovrà essere integrato al DUVRI del servizio**

In particolare occorre indicare numero e nominativi dei lavoratori dell'impresa presenti nella sede e del piano/zona di lavoro.

Prima di iniziare l'attività ciascun lavoratore che opera all'interno della struttura deve prendere visione dei luoghi ed individuare in modo chiaro i percorsi di emergenza, le vie di uscita ed i presidi antincendio.

Durante un'emergenza i lavoratori del servizio di manutenzione si dovranno attenere alle disposizioni impartite dagli addetti incaricati alla gestione dell'emergenza presenti in loco.

Non ingombrare le vie di esodo e i corridoi ma lasciarli sempre liberi in modo da garantire il deflusso delle persone in caso di evacuazione.

Non spostare o occultare i mezzi di estinzione e la segnaletica di emergenza che devono sempre essere facilmente raggiungibili e visibili.

Qualora per motivi inderogabili sia necessario rendere impraticabili temporaneamente delle vie o uscite di emergenza, informare preventivamente il referente del Committente affinché siano trovati percorsi alternativi e data comunicazione a tutti gli occupanti la sede delle nuove disposizioni.

#### **COSTI DELLA SICUREZZA**

Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da CIASCUN OPERATORE, definiti "costi della sicurezza ex-lege", quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all'attività della Ditta stessa, mentre sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti "costi della sicurezza contrattuali", quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all'art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008 previste nel presente Documento.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Ditta, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. I suddetti costi sono a carico della Ditta, la quale deve specificamente indicarli nell'offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi di mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008.

I costi per la sicurezza da rischio di interferenze sono quantificati in **€ 1.340,00.**



## PROCEDURA DI ALLARME ED EVACUAZIONE

Nel caso in cui la fornitura ed il montaggio proceda con un allarme per la sicurezza, per cui si rende necessario evacuare l'area, gli operatori verranno adeguatamente avvisati tramite segnalazione via radio o telefonica, in modo da dare la possibilità agli operatori di uscire dall'area di pericolo. Dovrà essere interrotta qualsiasi operazione in corso, qualsiasi lavorazione.

L'operatore deve attenersi alle disposizioni di sicurezza e uscire dall'accesso principale dell'area delimitata.

In caso di cessato allarme gli operatori potranno rientrare all'interno dell'area e riprendere le operazioni.

In caso di assenza di personale per motivi vari, chiamare i soccorsi pubblici (118, 115, 113, 112).

## REGOLE GENERALI

Le regole generali sono:

- ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla attività;
- garantire:
  - un contegno corretto del personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
  - l'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di proprietà e in conformità alle norme di buona tecnica;
- assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a carico dell'operatore economico per la previdenza sociale e assicurativa (INAIL, INPS, ecc.);
- dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 26 del D.Lgs 81/2008).
- Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifughi o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;
- Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- Divieto di passare sotto carichi sospesi;
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 art 26, costituisce parte

integrante del Contratto di Appalto del servizio in oggetto.

E' relativo solo ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni inerenti la manutenzione degli strumenti delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio stesso e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi che fanno parte di appalti diversi. Nel caso di interferenza con appalto di lavori il PSC dell'appalto deve essere integrato.

Il presente documento verrà aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi, all'atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento indette dal Committente.